

Documento aggiornato al

31/03/2024

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Informazioni da rendere in conformità all'art. 133, comma 2, lettera a) del Regolamento intermediari della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018

Il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di stipula di un nuovo contratto o di qualsiasi operazione avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette le informazioni di cui all'art. 133, comma 2 lettera a) del Regolamento Intermediari della Consob adottato con delibera n°. 20307 del 15 febbraio 2018 solo in caso di successive modifiche delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

Dati della Banca, soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:		
CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE SOCIETÀ COOPERATIVA		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI 000503621	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI D	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 06/11/2014
SEDE LEGALE VIA ROMA N. 89 – 72020 ERCHIE (BR)		
RECAPITI TELEFONICI 0831 767067	E-MAIL segreteria@bccerchie.it	
PEC creditocooperativoerchie@legalmail.it	SITO INTERNET www.cassaruraleerchie.it	
La Banca, in veste di soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, opera in virtù di un accordo congiunto stipulato con:		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
SEDE LEGALE		
RECAPITI TELEFONICI	E-MAIL	
PEC	SITO INTERNET	

--	--

Autorità competenti per la vigilanza ognuna secondo il proprio ambito sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

- IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
- CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni relative alle partecipazioni nel capitale

L'Intermediario CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE ed i soggetti che operano per lo stesso *non sono* detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

Le Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un'Impresa di assicurazione BCC VITA S.p.A. e BCC ASSICURAZIONI S.p.A. *non* sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE;

Il CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca Spa la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta pari al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni Spa ed il 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita Spa.

SEZIONE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del cliente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Per quanto concerne le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'impresa di assicurazione, si specifica quanto segue.

Al cliente è riconosciuta la facoltà di inoltrare reclamo, per iscritto, alla banca o all'impresa di assicurazione preponente:

- per quanto riguarda la BANCA il reclamo va inoltrato per iscritto ai seguenti recapiti: Ufficio Reclami, Via Roma n. 89, 72020 ERCHIE - BR, Email: ufficio.controlli@bccerchie.it, Pec: creditocooperativoerchie@legalmail.it
- per quanto riguarda l'impresa di assicurazione proponente, il reclamo va inoltrato all'indirizzo reperibile nel DIP Aggiuntivo o nel sito dell'IVASS (Ufficio Reclami delle imprese) ovvero facendo riferimento a quanto specificato nel sito internet dell'impresa stessa.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in assenza di riscontro entro il termine normativamente previsto, il cliente potrà rivolgersi per le materia di rispettiva competenza - secondo quanto indicato nella documentazione precontrattuale - direttamente all'IVASS (all'attenzione del Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (Italia), tel. 800 - 486661, Fax 06 – 42133206. Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it) o alla Consob (all'attenzione della Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA; fax: 06 8416703 – 06 8417707; Pec: consob@pec.consob.it).

Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo (ACF) o convenzionale (ovvero quelli indicati nel DIP aggiuntivo ovvero nei diversi documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente).

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo di Mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, ovvero la Negoziazione Assistita.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa BCC secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.